

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**DETERMINA DEL DIRIGENTE**

<b>Numero del provvedimento</b>	571
<b>Data del provvedimento</b>	15-04-2019
<b>Oggetto</b>	Evidenza pubblica
<b>Contenuto</b>	Lavori di adeguamento norme prevenzione incendi della RSD e Riabilitazione estensiva di Villa Monteturli, Via San Felice a Ema n. 15 a Firenze. CUP E14E16001630005 - CIG 73934102F1. Annullamento aggiudicazione efficace. Provvedimenti conseguenti. Scorrimento classifica di gara.

<b>Dipartimento</b>	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
<b>Direttore Dipartimento</b>	BRAGANTI MASSIMO a.i.
<b>Struttura</b>	SOC APPALTI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO
<b>Direttore della Struttura</b>	MARTELLINI MASSIMO
<b>Responsabile del procedimento</b>	MARTELLINI MASSIMO

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	4	Nota di ANAC (rif_PREC 20/19/L) con delibera n. 264 del 26 marzo 2019

## IL DIRIGENTE

**Vista** la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

**Vista** la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Vista** la delibera n. 759 del 29.05.2018 recante *“Proroga degli incarichi di direzione di Dipartimento, degli incarichi di direzione di Area e degli incarichi delle Strutture Complesse di cui all’Allegato “A” - della delibera del Direttore Generale n. 1965/2016”* con la quale il Direttore amministrativo Dr. Massimo Braganti è stato nominato direttore ad interim del Dipartimento Area Tecnica;

**Richiamata** la delibera n. 842 del 07/06/2018 con cui il Dott. Massimo Martellini è stato nominato Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo;

**Richiamata** per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885 del 16/06/2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara e più in particolare viene delegato il Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo alla *“predisposizione di tutta la documentazione amministrativa conseguente e necessaria per l’espletamento delle procedure di gara sulla base dell’atto di programmazione e indizione della procedura adottato dal Direttore Generale su proposta del RUP e del Direttore della SOC tecnica. Il Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo è conseguentemente delegato all’adozione di tutti gli atti finalizzati alla esecuzione della procedura di gara e alla stipula del contratto”*;

### **Richiamati:**

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, che ne ha, tra l’altro, modificato la rubrica del decreto in *“Codice dei contratti pubblici”*;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163”*, recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 *“Disposizioni transitorie e di coordinamento”*;

**Richiamata** la Delibera del Direttore Generale n. 69 del 18/01/2018 *“Lavori di adeguamento alle norme prevenzione incendi della RSD e Riabilitazione estensiva di Villa Monteturlì, Via San Felice a Ema, 15, Firenze. Approvazione progetto esecutivo e indizione gara d’appalto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), D.Lgs 50/2016 e s.m. – CUP E14E16001630005”*;

**Richiamata** la Determina del Direttore SOC Appalti e supporto amministrativo n. 464 del 08/03/2018 *“Lavori di adeguamento norme prevenzione incendi della RSD e Riabilitazione estensiva di Villa Monteturlì, Via San Felice a Ema n. 15 a Firenze. CUP E14E16001630005 - CIG 73934102F1. Approvazione schema lettera di invito e modelli di dichiarazioni sostitutive da presentare a corredo dell’offerta. Individuazione Responsabile del Procedimento di gara e relativi assistenti addetti all’esame della documentazione amministrativa ed al controllo dell’offerta economica”*;

**Richiamata** la Determina del Direttore SOC appalti e supporto amministrativo n. 806 del 27/04/2018 *“Lavori di adeguamento norme prevenzione incendi della RSD e Riabilitazione estensiva di Villa Monteturlì, Via San Felice a Ema n. 15 a Firenze. CUP E14E16001630005 - CIG 73934102F1. Aggiudicazione e contestuale dichiarazione di efficacia”* con la quale si procedeva all’aggiudicazione e alla contestuale dichiarazione di efficacia della stessa della procedura di cui trattasi in favore del RTI costituendo Edilbat Srl (mandataria)/Inn Cantieri Srl (mandante), con sede legale presso Edilbat Srl (mandataria) in Via Don Nicola Ragno n. 41 – Trani (BT)– Partita IVA/Codice Fiscale 06559050726;

**Considerato** che in data 27/04/2018, successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione efficace sopra richiamato, pervenivano a mezzo PEC a questa Stazione Appaltante note della ditta mandataria Edilbat Srl (assunta a ns. prot. 54339 del 02/05/2018) e della ditta affittuaria Lacogeit Srl (assunta a ns. prot. 54400 del 02/05/2018) nelle quali comunicavano l'affitto dell'intero complesso aziendale della Edilbat Srl all'impresa Lacogeit Srl, come da atto notarile allegato alle stesse, sottoscritto in data 26/03/2018 (rep. 6385, raccolta 4871, registrato a Barletta il 28/03/2018 al n. 2890/1T);

**Considerato** che, a seguito dell'avvenuto affitto d'azienda, l'Organismo di Attestazione ImpreSOA ha notificato a ANAC con nota del 27/04/2018 (acquisita dall'Autorità al prot. n. 36982 in data 30/04/2018) l'operazione di trasferimento aziendale e che, in pari data, ha comunicato a ANAC (con nota acquisita dall'Autorità al prot. n. 36986 in data 30/04/2018) la decadenza a far data dal 26/03/2018 dell'attestazione SOA n. 3866/66/02 della Edilbat Srl, come risulta dalle annotazioni inserite sul casellario di ANAC in data 11/05/2018 e conservate nella documentazione agli atti d'ufficio della struttura proponente il presente provvedimento;

**Dato atto** che in data 24 e 25 maggio 2018 pervenivano a questa Stazione appaltante, a mezzo PEC e a mezzo START, segnalazioni e richiesta di accesso agli atti da parte della seconda classificata Ecoverde Srl in merito all'ottemperanza della ditta mandataria Edilbat Srl a specifico obbligo dichiarativo delle segnalazioni presenti sul portale ANAC, evidenziandone l'assenza del presupposto della continuità nel possesso dei requisiti di qualificazione a seguito della modificazione soggettiva per affitto d'azienda, documentazione conservata agli atti d'ufficio della struttura proponente il presente provvedimento;

**Rilevato** che in data 23/03/2018 scadeva la validità triennale dell'attestazione SOA n. 3866/66/02 della ditta mandataria Edilbat Srl, senza che fosse stato stipulato contratto per l'effettuazione della prescritta verifica triennale, come notificato da ImpreSOA spa con nota prot. n. 282/AT/18 del 05/06/2018 in risposta a nostra istanza prot n. 68351 del 31/05/2018, e che l'affitto d'azienda in favore di Lacogeit Srl è avvenuto in data 26/03/2018, tre giorni dopo la scadenza dell'attestazione SOA sopra richiamata;

**Considerato** che tale soluzione di continuità non è ammessa dalla normativa in materia di appalti pubblici in ossequio al consolidato indirizzo secondo il quale nelle gare di appalto per l'aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo di esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 8/2015);

**Considerato** che sussiste anche soluzione di continuità tra la decadenza dell'attestazione SOA n. 3866/66/02 della mandataria e cedente Edilbat Srl e il rilascio dell'attestazione SOA n. 4389/66/02 alla cessionaria Lacogeit Srl, avvenuto solo in data 27/04/2018, come confermato dalla nota di ImpreSOA sopra richiamata, e che secondo giurisprudenza la nuova attestazione avrà però efficacia solo dopo il suo rilascio, vale a dire dopo che sono stati effettuati tutti i controlli del caso, lasciando l'azienda cessionaria, durante il periodo che intercorre tra l'incorporazione del ramo e l'ottenimento della nuova attestazione SOA, priva dell'attestato di qualificazione (Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza 16 gennaio 2015, n. 70);

**Dato atto** che in data 18/06/2018 questa Stazione Appaltante notificava alla mandataria e cedente Edilbat Srl e alla cessionaria Lacogeit Srl, a mezzo PEC, i risultati del procedimento di verifica finalizzato all'accertamento della continuità dei requisiti di qualificazione, dai quali sarebbe potuta conseguire l'eventuale revoca del citato provvedimento n. 806 del 27/04/2018 di aggiudicazione dichiarata contestualmente efficace, dando alla stessa Edilbat Srl il termine di 10 giorni per presentare eventuali memorie e osservazioni;

**Preso atto** che in data 27/06/2018 la mandataria e cedente Edilbat Srl presentava le proprie osservazioni (assunte al ns. prot. 80005) intendendo evidenziare l'erroneità degli argomenti sottesi all'adottando provvedimento di revoca dell'aggiudicazione;

**Valutata** da parte della Stazione appaltante, l'opportunità, per quanto sopra esposto, di acquisire da ANAC il parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e s.m. al fine di giungere alla soluzione della questione controversa sulla sussistenza di continuità nel possesso del requisito di

qualificazione da parte della mandataria e cedente Edilbat Srl; questa Stazione appaltante provvedeva a presentare all'Autorità istanza singola in data 17/07/2018 (prot. ANAC n. 62863) e in data 13/09/2018 (prot. ANAC n. 76003), dichiarando di volersi attenere a quanto stabilito nel parere;

**Preso atto** che in data 03/04/2019 perveniva da ANAC nota (rif\_PREC 20/19/L) con allegata la delibera n. 264 del 26 marzo 2019, indirizzata a questa Stazione appaltante (acquisita al ns. prot. 41020 del 04/04/2019), nonché alle Imprese interessate R.T.I. costituendo Edilbat Srl/Inn Cantieri Srl, Lacogeit Srl e Ecoverde Srl, allegato di lettera “A” alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, nella quale:

- si richiama la giurisprudenza (Cons. Stato Ad. Plenaria decisione n. 27 del 18 luglio 2012) secondo cui la tempestiva presentazione della domanda di verifica triennale consente all'impresa di partecipare alle gare nelle more della procedura di verifica, mentre la richiesta formulata dopo il termine non consente di saldare, sul piano temporale, la vigenza originaria dell'attestazione rispetto alla scansione della procedura di verifica (v. anche parere di precontenzioso reso con delibera n. 440 del 90 maggio 2018);
- considerando che in base al principio per cui i concorrenti devono mantenere il possesso dei requisiti di partecipazione per tutta la durata della procedura di gara (richiamato anche da TAR Lazio, 20 luglio 2018, n. 8252), non può sussistere soluzione di continuità fra vecchia e nuova attestazione;
- il Consiglio dell'Autorità ritiene che dal momento che il contratto d'affitto d'azienda interveniva dopo tre giorni dalla scadenza triennale dell'attestazione e il cedente non aveva richiesto tempestivamente l'effettuazione della prescritta verifica, non era possibile saldare sul piano temporale la vigenza originaria dell'attestazione con la procedura di rilascio dell'attestazione alla cessionaria;

**Dato atto** che, come evidenziato da ANAC nel citato parere di precontenzioso, è venuto meno il principio di sussistenza della continuità nel possesso del requisito di qualificazione in capo all'impresa mandataria e cedente Edilbat Srl nel periodo di tempo intercorso fra la scadenza della validità triennale della sua attestazione SOA n. 3866/66/02 (23/03/2018) e la data del contratto di fitto aziendale coincidente con la data di decadenza dell'attestazione stessa (26/03/2018), in assenza di tempestiva richiesta della prescritta verifica triennale, e che non è possibile sanare tale soluzione di continuità con l'attestazione SOA n. 4389/66/02 dell'impresa cessionaria Lacogeit Srl, rilasciata in data 27/04/2018;

**Ritenuto**, in relazione a quanto sopra esposto, di dover procedere all'annullamento dell'aggiudicazione dichiarata contestualmente efficace con provvedimento n. 806 del 27/04/2018, disposta in favore del RTI costituendo Edilbat Srl (mandataria)/Inn Cantieri Srl (mandante), con sede legale presso Edilbat Srl (mandataria) in Via Don Nicola Ragno n. 41 – Trani (BT)– Partita IVA/Codice Fiscale 06559050726;

**Ritenuto**, inoltre, di procedere allo scorrimento della classifica di gara approvata con determinazione n. 806 del 27/04/2018 e alle verifiche dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara dal secondo classificato: Ecoverde Srl, con sede legale in Via G. Oberdan n. 96 - Lecce (LE), C.F./P.I. 01404740753;

**Ritenuto** opportuno, per motivi di urgenza, di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., al fine di dare esecuzione quanto prima ai lavori in oggetto;

**Dato atto** che la presente determina non comporta spesa;

**Dato atto** che il sottoscritto Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo dott. Massimo Martellini, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del sottoscritto, che riveste anche il ruolo di Responsabile del Procedimento;

**DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di annullare l'aggiudicazione dichiarata contestualmente efficace in favore del RTI costituendo Edilbat Srl (mandataria)/Inn Cantieri Srl (mandante), con sede legale presso Edilbat Srl (mandataria) in Via Don Nicola Ragno n. 41 – Trani (BT)– Partita IVA/Codice Fiscale 06559050726, disposta con provvedimento dirigenziale n. 806 del 27/04/2018, essendo venuto meno il principio di sussistenza della continuità nel possesso del requisito di qualificazione in capo all'impresa mandataria e cedente Edilbat Srl e non essendo stata richiesta tempestivamente dalla stessa la prescritta verifica triennale e, infine, non essendo possibile sanare tale soluzione di continuità con l'attestazione SOA dell'impresa cessionaria Lacogeit Srl;
2. di notificare il presente atto al RTI costituendo Edilbat Srl (mandataria)/Inn Cantieri Srl (mandante);
3. di procedere allo scorrimento della classifica di gara approvata con determinazione n. 806 del 27/04/2018 e alle verifiche dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara dal secondo classificato: Ecoverde Srl, con sede legale in Via G. Oberdan n. 96 - Lecce (LE), C.F./P.I. 01404740753;
4. di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., al fine di dare esecuzione quanto prima ai lavori in oggetto;
5. di dare atto che la presente determina non comporta spesa;
6. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m., nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito web di questa Azienda nella sottosezione "*Bandi di gara e contratti*", nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
7. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii..

IL DIRETTORE  
S.O.C. Appalti e supporto amministrativo  
(Dott. Massimo Martellini)



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Ufficio Precontenzioso e Pareri*

Autorità Nazionale Anticorruzione

Prot. Uscita del 03/04/2019

Numero: 0027478

Ufficio: SG - UPAG Ufficio Precontenzioso e Pareri

Spett.le Azienda USL Toscana centro

PEC: [areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it](mailto:areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it)

Spett.le R.T.I. costituendo Edilbat S.r.l./Inn Cantieri S.r.l.

PEC: [edilbat@pec.it](mailto:edilbat@pec.it)

Spett.le Lacogeit S.r.l.

PEC: [lacogeitsrl@pec.it](mailto:lacogeitsrl@pec.it)

Spett.le Ecoverde S.r.l.

PEC: [ecoverdesrl@postecert.it](mailto:ecoverdesrl@postecert.it)

**RIF.\_ PREC 20/19/L**

**OGGETTO: Azienda UsI Toscana centro – Procedura negoziata svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. per l’affidamento dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della RSD e Riabilitazione estensiva di Villa Monteturli, Via San Felice a Ema n. 15 a Firenze – S.A. Azienda UsI Toscana centro - Criterio di aggiudicazione: minor prezzo - Importo a base d’asta: euro 348.149,49**

Si comunica che in data 26/3/2019 il Consiglio dell’Autorità ha approvato la delibera N.264/19 che si allega in copia.

Ai sensi dell’art. 13 comma 2 del Regolamento del 9 gennaio 2019 per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si invitano le parti in indirizzo a voler far conoscere le proprie determinazioni conseguenti alla predetta pronuncia (proposizione di ricorso, provvedimenti assunti, acquiescenza), entro 60 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, mediante compilazione del modulo (allegato).

Si evidenzia che, nel caso di omissione o non veridicità delle comunicazioni rese ai sensi del sopra citato articolo 13, si applica l’art. 213, comma 13 del d.lgs. 50/2016 con trasmissione dei relativi atti all’ufficio dell’Autorità competente per l’applicazione delle sanzioni.

Il Dirigente  
Adolfo CANDIA

**MODULO INFORMATICO PER LA COMUNICAZIONE DELL'ADEGUAMENTO AL PARERE AI SENSI DELL'ART. 13, COMMI 1 e 2, DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI PARERI DI PRECONTENZIOSO**

La comunicazione di adeguamento al parere, unitamente agli eventuali allegati, mediante compilazione del presente modulo, è trasmessa a mezzo PEC alla casella [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it).

**1. Soggetto obbligato alla comunicazione**

**2. Dati identificativi della delibera di precontenzioso**

(Indicazione del numero e data dell'Adunanza del Consiglio dell'Autorità, del numero di protocollo della nota di trasmissione della delibera e della tipologia dell'istanza congiunta/singola)

**3. Determinazioni adottate**

(Indicazione dei provvedimenti adottati, da trasmettere unitamente al presente modulo)

**4. Elenco documenti allegati**



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

DELIBERA N. 264

DEL 26 MARZO 2019

OGGETTO: Azienda Usl Toscana centro – Procedura negoziata svolta in modalità telematica ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. per l'affidamento dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della RSD e Riabilitazione estensiva di Villa Monteturli, Via San Felice a Ema n. 15 a Firenze – S.A. Azienda Usl Toscana centro - Criterio di aggiudicazione: minor prezzo - Importo a base d'asta: euro 348.149,49

**PREC 20/19/L**

**Il Consiglio**

VISTA l'istanza prot. n. 62863 del 17 luglio 2018 presentata dall'Azienda Usl Toscana centro, con la quale la S.A. rappresenta che il termine per la presentazione delle offerte nella gara in oggetto era il 19/03/2018 e che in data 27/04/2018 veniva disposta l'aggiudicazione in favore del costituendo RTI Edilbat S.r.l. (mandataria)/Inn Cantieri S.r.l. (mandante). La S.A. evidenzia tuttavia che in data 23/03/2018 scadeva la validità triennale dell'attestazione SOA della mandataria Edilbat S.r.l., senza che essa avesse richiesto a ImpreSOA la prescritta verifica triennale. In data 26/03/2018, inoltre, la mandataria stipulava contratto d'affitto d'azienda con la ditta Lacogeit S.r.l., notificato alla S.A. il 27/04/2018 a seguito della determina di aggiudicazione. ImpreSOA disponeva quindi, in data 26/03/2018, la decadenza dell'attestazione della Edilbat e rilasciava attestazione alla subentrante Lacogeit in data 27/04/2018.

La S.A. chiede se possa ritenersi la continuità nel possesso del requisito di qualificazione, avendo la mandataria cedente Edilbat omesso di richiedere la verifica triennale;

VISTA la memoria della Edilbat S.r.l., con la quale essa ritiene che la scadenza della verifica triennale non è idonea a incidere sulla continuità del requisito e che il rilascio della nuova attestazione alla società affittuaria saldava senza soluzione di continuità il requisito posseduto dalla cedente;

VISTA la giurisprudenza (Cons. Stato Ad. Plenaria decisione n. 27 del 18 luglio 2012) secondo cui la tempestiva presentazione della domanda di verifica triennale consente all'impresa di partecipare alle gare nelle more della procedura di verifica, mentre la richiesta formulata dopo il termine non consente di saldare, sul piano temporale, la vigenza originaria dell'attestazione rispetto alla scansione della procedura di verifica (v. anche parere di precontenzioso reso con delibera n. 440 del 9 maggio 2018);

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il contratto di affitto d'azienda era stipulato in data 26/03/2018, quindi dopo tre giorni dalla scadenza triennale dell'attestazione della cedente, la quale non



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

richiedeva tempestivamente l'effettuazione della prescritta verifica, e alla data dell'aggiudicazione (27/04/2018) veniva rilasciata attestazione SOA alla cessionaria Lacogeit;

CONSIDERATO che in base al principio per cui i concorrenti devono mantenere il possesso dei requisiti di partecipazione per tutta la durata della procedura di gara (richiamato anche da TAR Lazio, 20 luglio 2018, n. 8252), non può sussistere soluzione di continuità fra vecchia e nuova attestazione;

RITENUTO quindi che, nel caso di specie, dal momento che il contratto d'affitto d'azienda interveniva dopo tre giorni dalla scadenza triennale dell'attestazione e il cedente non aveva richiesto tempestivamente l'effettuazione della prescritta verifica, non era possibile saldare sul piano temporale la vigenza originaria dell'attestazione con la procedura di rilascio dell'attestazione alla cessionaria;

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- dal momento che il contratto d'affitto d'azienda interveniva dopo tre giorni dalla scadenza triennale dell'attestazione e il cedente non aveva richiesto tempestivamente l'effettuazione della prescritta verifica, non era possibile saldare sul piano temporale la vigenza originaria dell'attestazione con la procedura di rilascio dell'attestazione alla cessionaria.

Il Presidente f.f.  
Francesco Merloni

*Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data*

*2 aprile 2019*

Il Segretario *Maria Esposito*